

CORTE FEDERALE – C.U. n.8 del 10 giugno 2004

Ricorso della società Associazione Pallavolo Canzano avverso la decisione della Commissione Provinciale Gare di Teramo del 28 aprile 2004 - provvedimenti disciplinari gara n.4 Campionato Provinciale 1[^] divisione femminile Playoff

Il Presidente

Letto il ricorso dell'Associazione Pallavolo Canzano, presentato nei confronti della nota in data 5.05.2004 del Presidente della Commissione Provinciale Gare di Teramo con la quale, secondo il ricorrente, veniva rigettato l'appello nei confronti di cinque provvedimenti adottati in data 28.04.2004 dalla stessa Commissione Provinciale Gare di Teramo;

rilevato

che ai sensi dell'art.2, comma 5 del Regolamento Giurisdizionale la Corte Federale ha competenza a giudicare esclusivamente sulle impugnazioni delle decisioni della Corte d'Appello Federale;

considerato

che pertanto il ricorso nei confronti dell'atto del Presidente della Commissione Provinciale Gare di Teramo è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt.95, 1° comma e 97, 1° comma del Regolamento Giurisdizionale;

dichiara

inammissibile il ricorso proposto dall'Associazione Pallavolo Canzano.

Il Presidente

Dr. Luigi De Ficchy

AFFISSO 11.06.2004